REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 15 maggio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo

- Presidente

Anna Luisa Carra

- Consigliere

Gioacchino Alessandro

- Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennalo 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell' 8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Silvera (AG) sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 26 marzo 2014, e la successiva documentazione istruttoria;

richiamata la deliberazione n. 337/2011/PRSP di questa Sezione regionale di controllo, relativa al controllo finanziario sul bilancio 2011 nonché i rilievi formulati nella nota di chiusura relativa al rendiconto 2011;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 71/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente, a firma del Sindaco, pervenuta il 13.5.2014, prot. Cdc n. 4325;

udito il relatore referendario Gioacchino Alessandro;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro

normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti — attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti — chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare.

l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Ribera, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

- la sussistenza di profili di criticità relativamente agli equilibri della parte corrente del bilancio (saldo negativo pari ad euro 295.698,15), non essendo l'equilibrio garantito dalle risorse necessarie per la copertura di spese a carattere obbligatorio alla luce del mancato allineamento tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, e risultando l'avanzo di amministrazione vincolato, nella quasi totalità, agli investimenti e, pertanto, non utilizzabile per finanziare spese correnti;
- 2. significative criticità relative ai debiti fuori bilancio, segnatamente: il consistente ammontare dei debiti riconosciuti nell'esercizio 2012 pari a 804.528,56 euro, in gran parte dovuti a spese di natura corrente (di cui: € 434.089,04 per sentenze esecutive e per € 370.439,52 derivanti da acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa) e la presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere pari ad euro. 984.013,88 risultanti dalle attestazioni da parte dei responsabili dei servizi;
- 3. il mancato rispetto dell'art.191, comma 5, del TUEL che, in caso di presenza di debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti per il

loro ripiano (art.193 del TUEL), fa divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge;

- la mancata adozione, da parte del servizio programmazione finanziaria dell'Ente, di specifiche misure dirette ad evidenziare la tempestività dei pagamenti previste dall'art. 9 comma del d.l. 1º luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n.102;
- 5. la sussistenza di incertezze in ordine all'effettiva situazione dei residui attivi e passivi, con refluenza sull'attendibilità del risultato di amministrazione, atteso che l'ente non ha provveduto ad effettuare il loro riaccertamento, come segnalato anche dall'organo di revisione, e che l'incidenza dei residui attivi del titolo I e III ante-2011 sull'avanzo di amministrazione risulta elevata (713 %);
- la mancata asseverazione e verifica dei dati contabili relativi ai rapporti credito/debito con gli organismi partecipati;
- 7- in merito-alle spese per il personale:
 - il mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del d.1.78/2010;
 - l'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente pari al 50,10%;
 - l'effettuazione di progressioni economiche in misura generalizzata (soprattutto per le categorie A e B in cui l'incidenza risulta superiore all'80% dei dipendenti in servizio).

Le criticità di cui al punto 2. (presenza di debiti fuori bilancio) e 7. (elevata incidenza della spesa del personale) erano già stati rilevati nel corso del precedente controllo sul bilancio 2012 (cfr. nota di rilievo a conclusione dell'istruttoria), mentre in sede di controllo sul bilancio 2011 era già stata segnalata la criticità di cui al punto 1 (disavanzo di parte corrente, già riscontrato nell'esercizio 2010, persistente nel 2011 e coperto solo attraverso un consistente utilizzo di entrate extra ordinem, cfr. del. n. 337/2011/PRSP).

All'odierna Adunanza pubblica, nessuno è comparso in rappresentanza dell'ente, che ha fatto pervenire la memoria citata in premessa.

Le deduzioni ivi riferite attengono solo a talune delle criticità oggetto di deferimento (punti 1, 4 e 7), trascurando i rimanenti profili di deferimento.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di parte corrente (punto 1.), l'ente si limita a riferire che i proventi da permessi di costruire introitati nel 2012 sono stati interamente finalizzati alla copertura di debiti fuori bilancio.

Tale precisazione non rende superabili i rilievi mossi, atteso che questi attengono, più in generale, alla sussistenza di significativi squilibri di parte corrente e di un disallineamento tra entrate e spese a carattere non ripetitivo.

Sul punto 4., l'ente indica la deliberazione di giunta municipale (n. 55 del 5.3.2012) relativa alla definizione delle misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti. Nulla viene, tuttavia, riferito in ordine all'adempiuta vigilanza sulla corretta applicazione di tali misure. Pertanto, anche tale criticità resta confermata.

Per il resto, l'ente deduce su due dei profili di criticità sussunti al punto 7. del deferimento. In particolare, in riferimento al mancato adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, rileva che sul bilancio 2012 non gravano nuovi contratti a tempo determinato ma solo una spesa storica derivante dal trascinamento di contratti stipulati e prorogati nei precedenti anni, e richiama in merito l'art. 14, comma 24 bis, del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Al riguardo giova rammentare che la citata disposizione pone un'eccezione che riguarda bensì il limite specifico di cui al richiamato art. 9, comma 28, cioè l'obbligo di contenere le spese per c.d. lavoro flessibile entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; tale norma, tuttavia, non deroga assolutamente all'art. 14, comma 9, del citato decreto, anzi il rispetto del divieto ivi previsto (di non sforare il limite del 50 per cento della spesa personale sulla spesa corrente) è un presupposto della operatività di detta eccezione. Ed infatti l'articolo reca il seguente inciso: "Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo", che si aggiunge all'altra condizione contenuta nel medesimo comma (cioè lo sforamento dal limite del 50% deve avvenire "...a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo").

Ciò per quanto attiene alla disciplina vigente ratione temporis. Sul punto si rammenta, poi, che la disciplina in vigore dal 1 gennaio 2014 è, ora, contenuta nell'art. 4, comma 9 bis, del decreto legge n. 101/2013 (come modificato dalla legge n. 147 del 2013, c.d. legge di stabilità per il 2014) a mente del quale "esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno", facendo salve le disposizioni

previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo che introduce la non applicabilità del divieto di assunzione conseguente al mancato rispetto del limite di spesa del personale sulla spesa corrente).

L'ente deduce, quindi, sul punto relativo alla effettuazione generalizzata di progressioni economiche, evidenziando che l'accordo decentrato sulla cui scorta l'ente ha agito era stato sottoscritto in data 10.8.2009, antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 (15.11.2009) e che è stata comunque garantita la selezione meritocratica attraverso la previsione di una scheda di valutazione e di una soglia minima di punteggio. Deduce, in particolare, che le regole contrattuali vigenti pur prescrivendo il principio della selettività non pongono particolari limiti percentuali al numero di progressioni, ciò che, invece, è ricavabile dal d.lgs. 150/2009 –all'epoca non ancora entrato in vigore- laddove fa riferimento a una "quota limitata" di dipendenti.

Anche su questo punto, si deve rilevare che già è dubbia la coerenza con la disciplina del contratto collettivo nazionale all'epoca in vigore di una contrattazione integrativa che prevede un riconoscimento quasi generalizzato delle progressioni a favore del personale, come nell'ipotesi in esame in cui si registrano percentuali elevate di beneficiari (oltre l'80% per i dipendenti delle categorie A e B). Il requisito della necessaria selettività nell'applicazione dell'istituto era, infatti, già immanente ed è stato solo ribadito dall'art.23 del D.Lgs.n.150/2009 che ha previsto, espressamente, che le progressioni economiche orizzontali devono essere attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti.

Ma ciò che più rileva è che, a prescindere dall'antecedenza temporale della disciplina pattizia decentrata richiamata dall'ente, questi doveva, comunque, adeguare il proprio ordinamento al suddetto principio legislativo, ai sensi dell'art.31, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150/2009. In mancanza di adeguamento, avrebbero trovato applicazione diretta e completa le citate disposizioni del decreto.

Pertanto, le deduzioni dell'ente non possono ritenersi tali da giustificare il rilievo.

Sugli altri punti, l'ente non ha formulato alcuna controdeduzione e, quindi, il Collegio non può esimersi dal confermare le risultanza istruttorie e tutti i profili di criticità riferiti nei motivi di deferimento sopra riportati.

Assume valori preoccupanti ed assai significativi, tra l'altro, il fenomeno dei debiti fuori bilancio: il volume dei soli debiti riconosciuti (804 migliaia di euro) assurge a oltre il 5% rispetto a primi tre titoli delle entrate (a fronte di un parametro di deficitarietà dell'1%); considerati anche quelli ancora da riconoscere a fine esercizio (quasi un milione di euro), si supera la percentuale dell'11% rispetto alle entrate correnti. A ciò si aggiungali l'incertezza in ordine alla potenziale presenza di ulteriori situazioni debitorie derivante

dalla mancata asseverazione e verifica dei dati contabili relativi ai rapporti credito/debito con gli organismi partecipati. Su quest'ultimo punto, deve sollecitarsi un'attenta verifica, in sede di adozione delle misure correttive, dei debiti pregressi con la società partecipate, adempiendo agli obblighi di allineamento contabile e adottando le misure necessarie a garantire una maggiore trasparenza ed attendibilità dei conti.

Più in generale, è noto come la formazione dei debiti fuori bilancio costituisca di regola il risultato di una sottostimata previsione delle spese dell'ente, imputabile, per lo più, ad una inadeguata programmazione finanziaria. Si comprende pertanto come dal riconoscimento di tali passività, consentito nelle forme e nei modi previsti dall'art. 194 del TUEL, specie se reiterato nel tempo e per elevati importi, possa derivare un'alterazione degli equilibri di bilancio ogni qualvolta che per effetto della loro latente produzione le esigenze di spesa dell'ente si rivelino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Quella prevista dall'art. 194 del TUEL deve ritenersi, del resto, una procedura di carattere eccezionale giustificata dalla necessità di riportare nel bilancio passività latenti, che tuttavia non esonera l'ente dal compiere una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio.

Nel caso di specie, invece, la consistenza del fenomeno (con particolare riguardo anche alle fattispecie di cui alla lett e) dell'art. 194, che da sole ammontano a oltre 370 migliaia di euro, senza considerare i debiti ancora da riconoscere al 31.12.2012) denota la descritta prassi assolutamente contraria a basilari principi di salvaguardia degli equilibri di bilancio: a causa dell'esiguità degli stanziamenti, inidonei a far fronte a spese obbligatorie ed improcrastinabili, le esigenze di spesa vengono ugualmente soddisfatte in violazione delle regole giuscontabili, trasformando il debito fuori bilancio, da evento straordinario ad ordinaria modalità di gestione della spesa.

Alla luce di quanto segnalato si richiede quindi di effettuare una attenta ricognizione di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi e a porre in essere tutte le misure idonee ad evitare l'insorgenza di nuovi debiti, nonché l'adozione di criteri prudenziali volti a limitare l'impatto negativo delle passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio. E ciò, anche attraverso un costante monitoraggio delle passività esistenti, mediante ricognizioni aggiuntive rispetto a quella propedeutica all'adozione dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che consentano - ove possibile -, di attuare un tempestivo ripristino dell'equilibrio di gestione, modificando, se necessario, le priorità di spesa già programmate.

Resta inteso che, sussistendo debiti fuori bilancio per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti per il loro ripiano (art.193 del TUEL), occorre garantire il rispetto dell'art.191, comma 5, del TUEL a mente del quale è fatto divieto, in tale ipotesi, di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti

per legge. L'operatività ex lege di tale divieto non esime il Collegio dall'esplicitarne l'applicazione anche quale misura inibitoria, ex art. 148 bis TUEL, dei programmi di spesa non obbligatori fino alla concorrenza dell'ammontare dei debiti non riconosciuti e che necessitano di adeguata copertura finanziaria.

In riferimento ai singoli motivi di deferimento sopra segnalati e alle criticità evidenziate l'ente dovrà, quindi, adottare le puntuali misure correttive e relazionare alla Sezione nei termini di legge per le necessarie verifiche.

A tal riguardo il Collegio evidenzia come le verifiche demandata alla Corte, per la varietà delle situazioni, la loro diversa complessità, anche in ragione delle dimensioni dell'ente e della gravità delle irregolarità riscontrate, può richiedere accertamenti articolati. D'altro canto, vanno tenute presenti le esigenze di speditezza dell'attività amministrativa e i connessi obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, da conciliare con il valore della tutela degli equilibri di finanza pubblica. Ritiene, pertanto, la Sezione che per salvaguardare dette finalità, esse appaiono soddisfatte laddove l'attività di verifica venga avviata da parte della Sezione, pur potendosi concludere, in relazione agli approfondimenti che, a seconda dei casi, si rendessero necessari, in un momento successivo, anche in relazione alla necessità di attendere che i provvedimenti adottati dall'Amministrazione svolgano i loro effetti.

Al contempo si deve osservare che l'effetto preclusivo sulle spese o sui programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, laddove ne ricorrano i presupposti e come sopra precisato, opera *ex lege*, nel caso non siano trasmessi i provvedimenti correttivi, ovvero qualora su di essi intervenga una verifica negativa della Sezione, così come deve essere rispettato il disposto di cui all'art. 191, comma 5, del TUEL, essendo emersa la presenza di debiti fuori bilancio per i quali l'ente, allo stato degli atti, non ha validamente adottato i provvedimenti di cui all'articolo 193 del TUEL e che, in ogni caso fermo restando quanto segnatamente disposto con la presente deliberazione, la concreta ed effettiva applicazione dell'effetto preclusivo è rimesso alla piena responsabilità degli amministratori e funzionari, e potrà essere accertata dalla Sezione nei successivi momenti di verifica della gestione finanziaria dell'Ente.

P. Q. M.

accerta la presenza, allo stato degli atti e nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento a tutti i surriferiti motivi di deferimento.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Ribera (AG).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio dei 15 maggio 2014.

L'ESTENSORE

11/01.

Y WULL Egreteria il

reteria i 2

(Mayrizi Graffeo)

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Depositata in

Boris, RASURA